

Donazioni, trasferimenti a titolo gratuito ed atti costitutivi di vincoli di destinazione

<u>beneficiari:</u>		<i>Imposta donazione</i>	<i>Imposta di trascrizione</i>	<i>Imposta catastale</i>
coniuge parenti in linea retta	<i>prima casa</i>	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%	€. 200,00	€. 200,00
	<i>altri immobili</i>	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%	2%	1%
	<i>altri beni</i>	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%	-	-

<u>beneficiari:</u>		<i>Imposta donazione</i>	<i>Imposta di trascrizione</i>	<i>Imposta catastale</i>
fratelli e sorelle	<i>prima casa</i>	Franchigia per ogni beneficiario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%	€. 200,00	€. 200,00
	<i>altri immobili</i>	Franchigia per ogni beneficiario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%	2%	1%
	<i>altri beni</i>	Franchigia per ogni beneficiario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%		

<u>beneficiari:</u>		<i>Imposta donazione</i>	<i>Imposta di trascrizione</i>	<i>Imposta</i>
---------------------	--	--------------------------	--------------------------------	----------------

				<i>catastale</i>
	<i>prima casa</i>	6%	€. 200,00	€. 200,00



parenti sino al 4° grado (diversi da fratelli e sorelle)	altri immobili	6%	2%	1%
	altri beni	6%	-	-
affini in linea retta				
affini in linea collaterale sino al 3° grado				
<u>beneficiari:</u> altri soggetti		Imposta donazione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale
	prima casa	8%	€. 200,00	€. 200,00
	altri immobili	8%	2%	1%
	altri beni	8%	-	-
<u>beneficiari:</u> soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave a sensi legge 5.2.1992 n. 104)		Imposta donazione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale
	prima casa	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.500.000,00	€. 200,00	€. 200,00
	altri immobili		2%	1%
	altri beni	Oltre la franchigia: - se coniuge o parente in linea retta: 4% - se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6% - negli altri casi: 8%	-	-

NOTA: dal 1° gennaio 2014 l'imposta fissa è pari ad **€. 200,00** (art. 26 D.L. 12.9.2013 n. 104 convertito con legge 8.11.2013 n. 128)

Le agevolazioni per l'agricoltura in caso di donazione

La riduzione per fondi rustici	Art. 25, terzo comma, dlgs 31 Ottobre 1990 n. 346 (T.U. delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni) (disposizione richiamata per le donazioni dall'art. 56, quinto comma, medesimo dlgs 346/1990)	- se oggetto di donazione sono fondi rustici, incluse le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del TUIR approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non insistenti sul fondo, - se la donazione è disposta a favore del coniuge, di parenti in linea retta o di fratelli o sorelle del donante, l'imposta di donazione dovuta è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40% della parte del valore complessivo dei fondi rustici donati non superiore ad €. 103.291,38 (già £. 200.000.000). La riduzione compete a condizione: - che il beneficiario sia coltivatore diretto, - che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto coltivatrice - che l'esistenza dei suddetti requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata all'atto di donazione.
--	--	--

L'esenzione per i "Giovani Agricoltori"	Art. 14, commi primo e secondo, legge 15 dicembre 1998 n. 441	Nel caso di donazione avente per oggetto beni costituenti l'azienda agricola ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale, a condizione che: - la donazione venga posta in essere tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado - che donatari siano giovani di età non superiore a 40 anni che siano già coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (già iscritti alle relative gestioni previdenziali o che vi si iscrivano entro tre anni) ovvero siano giovani di età non superiore a 40 anni che intendano acquisire la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale entro 24 mesi (iscrivendosi alle gestioni previdenziali entro i successivi due anni) - che i beneficiari si impegnino a coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni è previsto il seguente trattamento tributario: - imposta di donazione: esente - imposta catastale: esente
		- imposta di trascrizione: in misura fissa. - imposta di bollo: esente
L'esenzione per Compendio Unico	Art. 5bis, dlgs 18 maggio 2001, n. 228 come introdotto dall'art. 7, dlgs. 29 marzo 2004, n. 99, come successivamente modificato dal dlgs 27 maggio 2005 n. 101	Per il caso di donazione di terreni agricoli a favore di soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o condurlo come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti per almeno dieci anni dal trasferimento (con vincolo di indivisibilità del compendio per dieci anni dalla sua costituzione pena la nullità degli atti comportanti il suo frazionamento), è previsto il seguente trattamento tributario: - imposta di donazione: esente - imposta catastale: esente - imposta di trascrizione: esente - imposta di bollo: esente.

7. LE AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA IN CASO DI SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

La riduzione per fondi rustici	Art. 25, terzo comma, dlgs 31 Ottobre 1990 n. 346 (T.U. delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni)	se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del TUIR approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non insistenti sul fondo, se l'eredità si devolve a favore del coniuge, di parenti in linea retta o di fratelli o sorelle del defunto, l'imposta di successione dovuta é ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40% della parte del valore complessivo dei fondi rustici caduti in successione non superiore ad €. 103.291,38 (già £. 200.000.000). La riduzione compete a condizione: - che il beneficiario sia coltivatore diretto, - che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto coltivatrice - che l'esistenza dei suddetti requisiti risulti da
		attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione di successione

L'esenzione per i "Giovani Agricoltori"	Art. 14, commi primo e secondo, legge 15 dicembre 1998 n. 441	Nel caso di successione riguardante beni costituenti l'azienda agricola ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale, a condizione che: - la successione avvenga tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado - che beneficiari siano giovani di età non superiore a 40 anni che siano già coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (già iscritti alle relative gestioni previdenziali o che vi si iscrivano entro tre anni) ovvero siano giovani di età non superiore a 40 anni che intendano acquisire la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale entro 24 mesi (iscrivendosi alle gestioni previdenziali entro i successivi due anni) - che i beneficiari si impegnino a coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni è previsto il seguente trattamento tributario: - imposta di successione: esente - imposta catastale: esente - imposta di trascrizione: in misura fissa.
L'esenzione per il Compendio Unico	Art. 5bis, dlgs 18 maggio 2001 n. 228, come introdotto dall'art. 7, dlgs. 29 marzo 2004, n. 99, come successivamente modificato dal dlgs 27 maggio 2005, n. 101	Per il caso di successione riguardante terreni agricoli a favore di soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o condurlo come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti per almeno dieci anni dal trasferimento mortis causa (con vincolo di indivisibilità del compendio per dieci anni dalla sua costituzione pena la nullità degli atti comportanti il suo frazionamento), è previsto il seguente trattamento tributario: - imposta di successione: esente - imposta catastale: esente - imposta di trascrizione: esente